

Corrini faceva conoscere che si sarebbe dovuto temporaneamente allontanare dall'Italia per sistemare alcuni interessi d'indole familiare in Argentina e che, definita ogni cosa avrebbe fatto ritorno in Italia.

Data la motivazione di tale comunicazione, la Direzione generale non si opponeva all'allontanamento temporaneo del Corrini anche in considerazione del breve periodo di assenza dall'Agenzia che la missione all'Estero del Comm. Corrini avrebbe comportato.

Il 30 quinq. corr. anno perveniva, peraltro, dal Comm. Corrini, una domanda di proroga di altri quattro mesi, necessari per poter definire le pratiche già iniziate.

A tale richiesta la Direzione generale non dette risposta perché all'atto della domanda di proroga, l'assenza del Corrini durava da oltre quattro mesi.

In base, infatti, all'art. 7 della lettera di nomina le assenze degli Agenti generali dalla propria residenza per periodi di tempo superiori ai setti giorni devono essere notificate alla Direzione generale per la debita